

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMMERCIO e
ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24.10.2017

Art. 1 – Principi

1. E' istituita la Commissione Comunale al Commercio, alle Attività Produttive. Lo scopo è quello di realizzare la promozione di iniziative utili allo sviluppo, nel territorio comunale, di tutte le attività produttive esistenti.
2. In particolare la Commissione persegue le finalità di studio e analisi tendenti a:
 - valorizzare le imprese commerciali e produttive esistenti inserite in ambiti urbani ed extraurbani con forte valenza sociale;
 - promuovere l'integrazione fra le diverse attività economiche a servizio della popolazione;
 - indicare aree urbane vitali in cui il commercio e le attività produttive rappresentino un elemento di qualificazione;
 - favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
3. Nelle materie di cui ai commi precedenti, la Commissione può formulare pareri non vincolanti su atti sottoposti all'approvazione del Consiglio o della Giunta.

Art. 2 Compiti

- 1 La Commissione Comunale al Commercio e alle Attività Produttive ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui all'art. 1.
- 2 In particolar modo ha il compito di promuovere e migliorare il rapporto fra le varie attività e i cittadini, facendo conoscere le esigenze e i bisogni emergenti della categoria, stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che, nel settore, vadano nel senso di potenziare e valorizzare i servizi esistenti.
- 3 La Commissione inoltre può svolgere il ruolo di coordinamento dell'associazionismo locale in materia di Commercio e Attività Produttive esenti sul territorio, esaminando le relative problematiche, promuovendo iniziative di formazione ed aggiornamento, nonché strategie comuni per far fronte ad esigenze del settore.
- 4 Discute, esamina e propone le problematiche del settore e dà indicazioni alla Giunta Comunale.
- 5 La Commissione ha carattere consultivo e propulsivo nei confronti degli Assessorati competenti. I rappresentanti al suo interno svolgono l'attività a titolo gratuito, senza diritto a rimborsi spese e restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale che li ha insediati.

Art. 3 - Composizione

1. La Commissione è composta da n. 16 membri così distribuiti:
 - Il Sindaco o l'Ass. delegato, con funzioni di Presidente;
 - 1 membro in rappresentanza della Maggioranza (anche esterno al Consiglio Comunale)
 - 1 membro in rappresentanza della Minoranza (anche esterno al Consiglio Comunale)
 - 2 rappresentanti indicati dalle Associazioni dei Commercianti
 - 1 membro in rappresentanza del commercio ambulante
 - 2 rappresentanti indicati dalle Associazioni degli Artigiani
 - 1 rappresentante indicato dall'Associazione Industriali
 - 1 rappresentante delle Associazioni Agricoltori

- 2 membri in rappresentanza dei commercianti locali, da questi ultimi indicati
 - 2 membri in rappresentanza degli artigiani locali, da questi ultimi individuati
 - 2 membri indicati dalla Pro Loco Sannazzaro, tra i quali di diritto il Presidente della stessa.
2. Su richiesta del Presidente ogni associazione provvederà a designare i propri rappresentanti. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni deve essere comunicata entro 20 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri si assegna un ulteriore termine di 10 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine la Giunta Comunale provvede alla nomina dei membri mancanti individuandoli tra cittadini residenti nel territorio del Comune.
 3. Svolge il ruolo di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, il responsabile dell'ufficio Commercio del Comune o suo delegato, per la stesura dei verbali dei lavori.
 4. All'occorrenza potrà essere invitato un responsabile di servizio del Comune interessato all'argomento trattato, o un professionista esterno in qualità di esperto.

Art. 4 Convocazione Commissione

- 1 La Commissione si riunisce presso la sede Municipale.
- 2 La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, a mezzo comunicazione scritta, almeno 5 giorni antecedenti la data di convocazione; la convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 3 componenti.

Art. 5 Svolgimento delle sedute della Commissione

- 1 Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 2 Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico se non diversamente disposto di volta in volta nell'avviso di convocazione dal Presidente. Nel qual caso, ne viene data comunicazione al pubblico mediante manifesti affissi negli albi comunali.

Art. 6 Nomina e durata della Commissione.

1. La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

Art. 7 Decadenza e dimissioni.

- 1 I membri della Commissione cessano dalla carica per dimissioni o per decadenza automatica, senza necessità di esplicita dichiarazione, dopo 5 assenze ingiustificate.
- 2 I componenti cessati, ai sensi del comma precedente, sono surrogati nel primo Consiglio comunale utile, nel rispetto dell'art. 3.1 del presente Regolamento.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio con cui viene approvato.